

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio si usa quando è necessario comprovare degli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. È sempre ammessa nei rapporti fra i cittadini e la Pubblica amministrazione e fra gli utenti ed i concessionari di pubblici servizi, in questi casi infatti la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Le amministrazioni sono tenute a procedere al controllo, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle stesse è prevista la punizione ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della falsa dichiarazione. Nei rapporti con i privati invece la dichiarazione sostitutiva è ammessa quando gli stessi vi consentono, in tal caso è necessario procedere all'autentica della firma. La norma di riferimento è l'articolo 47 del T.U. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa.

Normativa di riferimento:	D.P.R. n. 445/2000
Documenti da presentare:	Documento di identità in corso di validità
Termini per la presentazione:	Rilascio immediato allo sportello
Ufficio competente	Ufficio Anagrafe
Responsabile del procedimento	Segretario Comunale Dott. Del Negro Martino
Responsabile dell'Istruttoria	Pellegrini Paola – Istruttore Amministrativo Zanier Luisa – Istruttore Direttivo Amministrativo
Indirizzo:	Piazza Nascimbeni 16
Telefono:	tel: 0433/70026
Indirizzo e-mail:	anagrafe@com-paularo.regione.fvg.it servizi.demografici@com-paularo.regione.fvg.it
Orario:	Lun al ven 10.00 alle 12.00 sab. 9.30 -11.30

COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere compilata utilizzando uno dei modelli allegati.

CHE COSA SI PUÒ DICHIARARE

Con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio si possono comprovare stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli

abbia diretta conoscenza. Una particolare forma di dichiarazione può riguardare la conoscenza del fatto che la **copia** di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione e la copia di un titolo di studio o di servizio sono **conformi all'originale**, oppure che è conforme all'originale la copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

CHE COSA NON SI PUÒ DICHIARARE

Non possono essere sostituiti con la dichiarazione di atto notorio i contenuti dei certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti o altri certificati oggetto di specifiche esclusioni di legge. Non possono inoltre essere dichiarati con queste modalità assunzioni di impegni, rinunce e intenzioni.

CASI IN CUI NON È PREVISTA L'AUTENTICA DELLA FIRMA

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio che viene consegnata alla Pubblica amministrazione e ai concessionari di pubblici servizi non è soggetta all'autenticazione della firma ma va sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, salvo il caso indicato nel successivo paragrafo.

CASI IN CUI È PREVISTA L'AUTENTICA DELLA FIRMA

Nelle dichiarazioni rivolte alla Pubblica amministrazione e ai concessionari di pubblici servizi l'autenticazione della firma è necessaria solo se la dichiarazione viene presentata ai fini della riscossione di benefici economici (contributi, pensioni ecc.) da parte di una terza persona. L'autenticazione è invece sempre necessaria quando la dichiarazione viene presentata ai soggetti privati che la accettano. Quando la dichiarazione è soggetta all'autenticazione della firma, la stessa deve essere effettuata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco ed è soggetta al rispetto delle norme sull'imposta di bollo.

COSTI

Quando le dichiarazioni sono rivolte a privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo pari ad € 16,00 e diritti di segreteria pari ad € 0,52, salvo specifiche esenzioni, nel qual caso vanno pagati solo i diritti di segreteria, pari ad € 0,26